

**VERBALE DI ACCORDO**

**In data 7 dicembre 2012**

**tra Poste Italiane S.p.A.**

**e**

**SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte, FAILP/CISAL, CONFSA Com.ni, UGL Com.ni**

**Premesso che**

- con il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, in attuazione delle disposizioni di legge e intese ivi richiamate, si è convenuto di istituire presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale della Poste Italiane S.p.A.";
- con successivo accordo del 17 dicembre 2003, recependo la proposta di modifica delle competenti Commissioni Parlamentari, si è convenuto di procedere ad una diversa formulazione dell'articolo 5, comma 2, del medesimo contratto collettivo nazionale, fissando un termine massimo per la presentazione delle richieste di erogazione delle prestazioni;
- con il decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 1 luglio 2005 n. 178 è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione del predetto Fondo di solidarietà;

**tutto ciò premesso**

Le Parti confermano che, nel recepire, con l'accordo del 17 dicembre 2003, la proposta di modifica formulata dalle competenti Commissioni Parlamentari, intendevano introdurre un limite temporale preciso, precedente alla prevista scadenza del Fondo, solo per gli interventi straordinari, in quanto caratterizzati da prestazioni che possono distribuirsi in un periodo particolarmente significativo, fino a 60 mesi, e la cui durata teorica potrebbe collocarsi facilmente oltre il termine di scadenza del Fondo.

Non era, pertanto, intenzione delle Parti introdurre alcun termine di decadenza alle richieste per l'accesso alle prestazioni ordinarie in quanto le stesse:

- per quanto concerne il finanziamento dei programmi formativi sono erogate in un'unica soluzione a seguito di delibera da parte del Comitato Amministratore e si esauriscono all'atto della richiesta;
- con riferimento invece agli interventi di finanziamento dei trattamenti in favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa,

risultano erogabili per un periodo non superiore, complessivamente, a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo. In particolare, tali assegni possono essere corrisposti per non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, per ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e per ulteriori sei mesi nel residuo periodo.

\*\*\*\*\*

Le Parti auspicano un tempestivo intervento di chiarimento da parte del Ministero del Lavoro nei confronti dell'INPS e del Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà, affinché si confermi l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 5 comma 2, del D.M. 1 luglio 2005 n. 178, nel senso indicato dalla presente intesa.





In relazione alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 42, Legge n. 92/2012, che sancisce l'obbligo per le aziende di adeguare i Fondi di solidarietà esistenti alle disposizioni contenute nella legge stessa, con la presente intesa le Parti concordano, altresì, di istituire entro il 14 gennaio 2013, con termine dei lavori entro il 28 febbraio 2013 un'apposita Commissione Tecnica paritetica con il compito di:






a) apportare al D.M. 1 luglio 2005, n. 178, recante il regolamento relativo all'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A." le modifiche e/o integrazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni di legge sopra richiamate;

b) superare la previsione contenuta all'articolo 13 del D.M. n. 178 del 2005, che fissa al 22 settembre 2015 il termine di durata del Fondo.

Successivamente alla elaborazione da parte della Commissione Tecnica paritetica del testo di modifica del D.M. n. 178 del 2005 di cui sopra, le Parti si attiveranno per richiedere ai Ministeri competenti di emanare, con la massima tempestività, il provvedimento normativo di adeguamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 42 e 43 Legge n. 92/2012.

Poste Italiane S.p.A.

SLC CGIL   
SLP CISL   
UILposte   
FAILP CISAL   
CONFSAL Com.ni   
UGL Com.ni 